Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno). Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.

Ricostituzione del comune di Moio della Civitella. Pag. 1076

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata . . . . Pag. 1076

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 387.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti . Pag. 1078

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra. Pag. 1079

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.

Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 390.

Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie . . . . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.

Soppressione del Ministero dell'Italia occupata. Pag. 1081

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private. Pag. 1081

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli . . . . Pag. 1081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 . . . . Pag. 1085

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . Pag. 1085

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1085
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . Pag. 1086
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1087
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 1087
Medie dei titoli . . . . Pag. 1087
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 1088

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 19 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena.
(697)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944 e per la durata della guerra, la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, è aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro o il Prefetto nomina i membri degli organi e delle commissioni previste nel precedente articolo fra gli appartenenti alle categorie rappresentate dalle associazioni che avevano il potere di nomina o di designazione, ovvero il cui rappresentante faceva parte degli organi o delle commissioni predette.

« Per gli organi amministrativi di istituti costituiti a favore degli appartenenti ad una impresa o ad una determinata categoria di imprese, la scelta dovrà cadere, a seconda dei singoli casi, sui datori di lavoro o sui prestatori di opera appartenenti all'impresa o alla categoria di imprese per cui l'istituto è stato creato ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2ª), sul secondo censimento della popolazione;
Visto l'art. 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque ometta di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, o che, invitato, non si presenti all'Ufficio comunale, o rifiuti di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro di popolazione, è punito con l'ammenda fino a L. 1000.
Per le persone indicate all'art. 23 del regolamento anzidetto, l'ammenda non può essere inferiore a L. 300.

Art. 2.

Gli articoli 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, (serie 2ª), e 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Amalfi e di Atrani.

Art. 2.

Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni di Atrani e di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.

Art. 3.

Gli organici del ricostituito comune di Atrani e quelli di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Atrani e di Amalfi anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156.
Il personale, già in servizio presso il comune di Amalfi e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 27 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.

Ricostituzione del comune di Moio della Civitella.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Moio della Civitella, aggregato con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667, al comune di Vallo della Lucania, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Vallo della Lucania e Moio della Civitella.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Moio della Civitella sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Moio della Civitella e di Vallo della Lucania anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667.

Il personale, già in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che eventualmente sarà inquadrato nel predetto organico, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio delle uova di pollame, allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero del prodotto suddetto.

Art. 2.

Per le vendite degli oggetti d'arte di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, l'aliquota d'imposta sulla entrata è ridotta al 6 per cento.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei detti oggetti.

Art. 3.

Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, le somme introitate in dipendenza della vendita di giornali quotidiani di ogni genere e di giornali periodici aventi carattere prevalentemente politico.

E' abrogata la disposizione dell'art. 1, lettera *m*), della legge suddetta.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dal precedente articolo, per gli atti economici relativi al commercio di libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, dispense e stampe, nonchè di musica stampata l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2 %, in base al prezzo di vendita al pubblico della pubblicazione.

L'imposta si corrisponde a cura dell'editore o di chiunque provvede alla stampa delle pubblicazioni, al l'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni stesse all'acquirente o rivenditore, sia la vendita fatta in conto assoluto o per contanti o con pagamento rateale, ovvero si tratti di consegna in conto deposito, e dev'essere assolta nei termini e modi stabiliti dagli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, in base a fattura, nota, conto od altro documento indicante il quantitativo delle pubblicazioni vendute o consegnate ed il loro prezzo di vendita al pubblico, tanto unitario che globale.

Il prezzo di vendita al pubblico dev'essere stampato o stampigliato sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

Art. 5.

Nel caso di editori che abbiano magazzini o depositi per la vendita all'ingrosso delle proprie pubblicazioni, l'imposta, giusta le modalità di cui al precedente articolo, si corrisponde all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni da parte del magazzino o deposito.

Per le vendite di pubblicazioni fatte dagli editori direttamente al pubblico a mezzo di propri negozi, l'imposta, nella misura stabilita dal precedente articolo, dev'essere assolta in base ad apposito « registro delle vendite al pubblico », sul quale debbono essere riportate, con sommarie indicazioni, le singole operazioni di vendita effettuate nella giornata.

Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali delle vendite effettuate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per le vendite di giornali, riviste ed altre pubblicazioni effettuate in abbonamento l'imposta è dovuta all'atto del pagamento da parte dell'abbonato del prezzo totale o parziale dell'abbonamento, e si corrisponde in base ad apposito « registro delle vendite in abbonamento » con le stesse modalità e negli stessi termini di cui al precedente comma.

I registri prescritti dai precedenti commi, prima dell'uso, debbono essere presentati al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 6.

Per la importazione di pubblicazioni dall'estero l'imposta, nella misura del 2 %, è riscossa in modo virtuale dalle dogane in base al prezzo di copertina delle pubblicazioni stesse, convertito in valuta italiana al cambio ufficiale del giorno in cui si effettua lo sdoganamento.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata del 2 %, pagata a norma dei precedenti articoli 4 a 6 per la vendita o consegna delle pubblicazioni da parte dell'editore ovvero all'atto della importazione delle medesime, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi delle pubblicazioni stesse, compresa la vendita al pubblico, ed assorbe altresì il tributo relativo alle spese di imballaggio e di trasporto, limitatamente all'addebito fattone all'acquirente nello stesso documento di vendita o consegna delle pubblicazioni.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'acquisto, presso editori, di pubblicazioni destinate alla esportazione da parte di aziende librarie non costituisce entrata imponibile, quando risultino osservate le seguenti condizioni:

a) le commissioni delle pubblicazioni destinate all'esportazione debbono essere fatte dalle aziende librarie con apposita separata nota di ordinazione e con espressa indicazione che trattasi di pubblicazioni da esportare;

b) le case editrici, nelle fatture che debbono emettere in dipendenza di tali commissioni, indicheranno il prezzo di copertina delle pubblicazioni vendute, tanto unitario che globale, e faranno sulle fatture stesse espressamente constare che non è stata assolta l'imposta sull'entrata, perchè le pubblicazioni vendute sono « destinate dall'acquirente all'esportazione »;

c) le aziende librarie sono tenute ad istituire un registro di carico e scarico: nella parte del carico debbono essere annotati, in ordine cronologico, gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle pubblicazioni destinate all'esportazione ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina; nella parte dello scarico debbono, pure in ordine cronologico, essere riportati gli estremi delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti esteri ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina, con indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura, degli estremi del documento comprovante l'avvenuta esportazione delle pubblicazioni.

Il registro di cui sopra, prima dell'uso, dev'essere presentato al competente Ufficio del registro per le formalità prescritte dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per le entrate conseguite da spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 10.

Per le vendite, forniture e prestazioni in genere fatte a corpi, comandi ed uffici stranieri, operanti nel territorio nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta da

colui che effettua la vendita, fornitura o prestazione, senza diritto a rivalsa nei confronti dei detti corpi, comandi ed uffici.

Art. 11.

E' attribuita alla Intendenza di finanza la facoltà conferita al Ministero delle finanze dall'ultimo comma dell'art. 114 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, intesa ad autorizzare, quando la particolare organizzazione contabile amministrativa della ditta lo richieda, sistemi e modalità di numerazione delle fatture in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 26 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Le Intendenze di finanza decidono sulle relative richieste delle ditte interessate, sentiti gli organi di vigilanza tributaria.

Art. 12.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 9 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, dal R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; non è peraltro rimborsabile l'imposta corrisposta nei tre mesi successivi in base alle aliquote vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 387.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1540, recante modificazioni al citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica modificato dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 364 (ultimo comma):

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno;

« agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli impiegati di ruolo, dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.

« All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345 lettere *b*), *c*), *d*) sono applicabili le norme dell'articolo stesso ».

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 27 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 3, della legge 1° febbraio 1940, n. 78.

A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle case economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia più numerosa, salvi i casi speciali

segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio.

A parità di condizioni è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra e di ex combattente.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ordinerà la revoca delle assegnazioni degli alloggi effettuata in contravvenzione al disposto dell'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, nonchè alle norme dello statuto del cessato Istituto romano cooperativo approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284.

Analogamente i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno nello stesso termine di sei mesi a revocare le assegnazioni degli alloggi rispettivamente in gestione, che risultino fatte a persone le quali all'atto dell'assegnazione non si trovavano nelle condizioni prescritte dall'art. 31 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dai regolamenti degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei casi in cui le assegnazioni siano state effettuate in deroga alle norme comuni per facoltà discrezionale conferite alle Amministrazioni degli istituti dai regolamenti in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, nonchè nei confronti di coloro che nel corso della locazione abbiano perduto i requisiti per l'assegnazione o che per effetto delle disposizioni del presente decreto non si trovino più nelle condizioni prescritte.

Art. 5.

In conseguenza delle revoche disposte a termini degli articoli 3 e 4, i contratti di locazione stipulati con gli assegnatari si intendono risolti di diritto.

La decadenza è comunicata all'interessato con diffida a lasciare libero l'alloggio in un termine non inferiore a tre mesi dalla data della comunicazione.

Trascorso detto termine l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno all'esecuzione degli sfratti col procedimento stabilito per gli enti medesimi, rispettivamente dagli articoli 386 e 32 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari possono ordinare il rilascio, entro il termine di giorni 30, di tutti i locali, da chiunque detenuti, che risultino occupati senza la stipula di un regolare contratto di affitto.

L'ordine di rilascio ha forza di titolo esecutivo, a tutti gli effetti di legge, e all'esecuzione si provvede nei modi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

A tutti gli atti, compresi quelli giudiziari, occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — CERABONA — CEVOLOTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'Associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale [illegible] febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I poteri di vigilanza e di tutela sull'Associazione predetta vengono restituiti ai Ministri per l'interno e per la guerra, secondo le disposizioni vigenti prima dell'emanazione del citato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.
Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato col R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente suddetto;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni alle disposizioni di cui al R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, concernenti gli organi d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

I limiti di competenza della giunta permanente, stabiliti dall'art. 3 lettera *b)* del decreto Reale sopracitato, sono elevati a L. 3.000.000 relativamente all'importo degli schemi di contratto, a L. 1.000.000 relativamente alle spese da farsi in economia ed a L. 300.000 relativamente alle transazioni ed ai condoni di penali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 46 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 390.
Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà ai Prefetti, quando ne sia riconosciuta l'urgente necessità, di stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie in misura diversa da quella prevista dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254, in relazione al costo del servizio determinato dalle particolari condizioni dei mercati locali.

I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere comunicati al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per la esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto 25 maggio 1895 del Ministero dell'interno, i prezzi delle inserzioni devono essere pari alla metà di quelli stabiliti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' riconosciuta efficacia agli aumenti di prezzi delle inserzioni disposte dai Prefetti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tali provvedimenti si applica il disposto del 2° comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 48. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.

Soppressione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, relativo alla istituzione del Ministero dell'Italia occupata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata è soppresso.

Le attribuzioni demandate al predetto Ministero con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sono devolute, per la parte riguardante l'assistenza ai patrioti, al Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944, riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo, con il quale il comm. dott. Alfredo De Liguoro, commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato chiamato a far parte del Comitato stesso quale rappresentante del predetto Istituto;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli esercizi 1944-45;

Vista la designazione fatta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Annibale Gilardoni è chiamato a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private quale rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione del comm. dott. Alfredo De Liguoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Registro Industria n. 3, *foglio n.* 235. — BRUNO

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 222,

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è elevato da quindici a venti, ferma restando la misura della cauzione in L. 500.000 (lire cinquecentomila).

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Avellino	Avella	B	—	1
Brindisi	Mesagne	O	1	—
Cagliari	Guspini	B	—	1
Catanzaro	Filandari	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	Cap	—	1
Id.	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Lucera	E	—	1
Salerno	Atena Lucana	B	1	—
Id.	Bellosguardo	B	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
Viterbo	Celiere	B	1	—
			3	8
	Afta epizootica			
Bari	Molfetta	B	—	2
Cosenza	Acri	B	—	3
Id.	Cerchiara di Calabria	B	2	—
Id.	Rocca Imperiale	B	2	1
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Id.	Torano Castello	B	3	10
Firenze	Fucecchio	B	2	—
Foggia	Cerignola	B	—	8
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	2
Potenza	Acerenza	B	1	—
Sassari	Aggius	B	1	8
Id.	Bulzi	B	—	1
Id.	Olbia	O	—	1
Id.	Ozieri	B	—	5
Id.	Sedini	B	1	1
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	—
Id.	Tula	B	1	—
Taranto	Taranto	B	1	—
			31	42
	Malrossino dei suini			
Avellino	Aiello	S	4	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	—	4
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	—	3
Siracusa	Rosolini	S	1	2
Teramo	Teramo	S	—	4
			8	13

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Peste e setticemia dei suini			
Ascoli Piceno	Amandola	S	3	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Montefiore	S	1	—
Id.	Montefortino	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Avellino	Aiello	S	2	12
Id.	Calitri	S	4	1
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	S	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	S	11	—
Benevento	Apice	S	—	2
Id.	Buonalbergo	S	—	2
Id.	Paduli	S	—	1
Id.	Piedimonte d'Alife	S	—	1
Cagliari	Ardauli	S	—	1
Id.	Cabras	S	—	1
Id.	Sedilo	S	—	3
Id.	Usellus	S	—	1
Id.	Villacidro	S	2	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Vasto	S	11	1
Cosenza	Campana	S	2	—
Id.	Lungro	S	—	8
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	4	1
Id.	Torano Castello	S	3	8
Foggia	Ascoli Satriano	S	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	5
Id.	Monteleone di Puglia	S	—	2
Id.	Casalvecchio	S	—	1
Id.	Volturara	S	—	1
Napoli	Santa Maria La Fossa	S	—	2
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Velletri	S	2	—
Sassari	Alghero	S	1	—
Id.	Sassari	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	1
			59	63
	Morva			
Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Cagnano Varano	E	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
			1	2
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Naro	E	1	1
Id.	Grotte	M	2	—
Bari	Alberobello	E	1	—
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	—	1
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	—
Id.	Cisternino	E	5	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	3
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	2	—
Id.	Licodia Eubea	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Catania	Militello Val di Catania	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Crotone	E	2	—
Id.	Cutro	E	17	—
Enna	Centuripe	E	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	3	—
Id.	Maglie	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Nola	E	8	—
Id.	Arzano	E	—	2
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Pontelatone	E	—	1
Id.	Pozzuoli	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	—	4
Ragusa	Ragusa	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Serre	E	—	1
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Scafati	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	2	1
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Trapani	Marsala	E	13	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Id.	Camporeale	E	4	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	1
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	2	1
			106	19
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Can	—	1
Avellino	Caposele	Can	—	1
Bari	Monopoli	Can	—	1
Campobasso	Palata	Can	—	1
Foggia	Sannicandro	Can	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Can	—	1
Matera	Pomarico	Can	1	—
Messina	San Marco d'Alunzio	Can	—	1
Id.	Taormina	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	1
Roma	Filacciano	Can	—	1
Salerno	Piaggine	Can	—	1
Id.	Sant'Arsenio	Can	—	1
Viterbo	Sutri	Can	—	1
Id.	Vejano	Can	1	—
Id.	Viterbo	Can	1	—
			4	12
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calitri	O	16	10
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Cagliari	Villacidro	Cap	—	1
Campobasso	Rotello	O	—	1
Catanzaro	Catanzaro	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Cortale	O	2	—
	Segue: *Rogna*			
Catanzaro	Curinga	O	—	2
Id.	Crotone	E	—	1
Chieti	Vasto	O	1	1
Cosenza	Rossano	O	—	2
Foggia	San Marco in Lamis	O	9	2
Id.	Pietramontecorvino	O	1	2
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	6
Id.	Lucera	O	2	6
Id.	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Torremaggiore	O	3	—
Id.	San Severo	O	9	—
Id.	Serracapriola	O	16	—
Id.	Troia	O	6	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Chieuti	O	5	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Volturara	O	—	11
Id.	Castelluccio Valmagg.re	O	—	2
Frosinone	Alatri	O	20	—
Id.	Paliano	O	—	20
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Collepietro	O	1	—
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
L'Aquila	Navelli	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	—	1
Id.	Cocullo	O	—	1
Id.	San Pio delle Camere	O	—	1
Littoria	Priverno	O	—	1
Id.	Cisterna	O	—	1
Id.	Littoria	O	—	6
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Napoli	Acerra	O	—	1
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	1	2
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	1	—
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Cittareale	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	—	1
Id.	Montelibretti	O	—	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Pomezia	O	2	3
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Salerno	Sanza	O	2	—
Id.	Buonabitacolo	O	1	—
Id.	Casaletto Spartano	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Castel Giorgio	O	—	1
Id.	Terni	O	2	2
Viterbo	Barbarano Romano	O	—	1
Id.	Bieda	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	2	1
Id.	Orte	O	1	—
Id.	San Lorenzo Nuovo	O	—	1
Id.	Sutri	O	—	1
			253	116
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Lecce	Campi Salentina	O Cap	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
Taranto	Grottaglie	O Cap	2	—
			5	—
	Aborto epizootico			
Lucca	Porcari	B	1	—
Salerno	Pisciotta	O	4	3
			5	3
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	2	1
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	3	—
Lecce	Lecce	O	14	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			28	1
	Setticemia emorragica			
Sassari	Bessude	S	1	—
Id.	Villanova Monteleone	S	—	2
			1	2
	Difterite aviaria			
Ascoli Piceno	Montefiore	P	1	—
Potenza	Tito	P	—	18
			1	18
	Colera dei polli			
Cagliari	Cabras	P	—	1
Taranto	Mottola	P	—	1
			—	2
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	6	—
Id.	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Cossignano	P	—	2
Id.	Folignano	P	—	1
Id.	Montegiberto	P	2	—
Id.	Monteprandone	P	—	2
Id.	Offida	P	—	1
Id.	Ponzano di Fermo	P	1	—
			10	6
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Avellino	Forino	P	—	14
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	46	5
Id.	Sturno	P	2	1
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Celenza	P	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	P	—	3
Potenza	Castelluccio Superiore	P	—	15
Taranto	Mottola	P	—	1
			60	40

RIEPILOGO

dal 16 al 28 febbraio 1945 - N. 4

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	9	20	73
3	Malrossino dei suini	5	8	17
4	Peste e setticimia dei suini	13	39	119
5	Morva	1	3	3
6	Farcino criptococcico	15	53	125
7	Rabbia	11	16	16
8	Rogna	21	134	369
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
10	Aborto epizootico	2	2	8
11	Vaiuolo ovino	3	9	29
12	Setticimia emorragica	1	2	3
13	Difterite aviaria	2	2	19
14	Colera dei polli	2	2	2
15	Peste aviaria	1	8	16
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	5	9	100

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(914)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: comune di Castel di Judica (Catania); comune di Alcamo (Trapani).

Nuova decorrenza dal 1° luglio 1945:

1) Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: comune di Castel di Judica (Catania);

2) Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: comune di Alcamo (Trapani).

(1078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22195 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccariello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 637.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 5 — Rendita: L. 329,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. A — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2379, Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 651.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Neucci Bianca fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417, Mod. A — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Brachetti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. A — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. A — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2584 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.874.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.149.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carreddu — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	102358	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166686	Arcipretura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	186151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45671	Cappella del SS.mo Rosario di Caprili, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa.	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, ipotecata	21,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore	28 —
Id.	51551	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52918	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	54993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	24,50
Id.	394992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore pro tempore	3,50
Id.	244660	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	14 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	262799	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
Id.	261856	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	28 —
Id.	254912	Badia curata di S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta)	136,50
Id.	79100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Sora).	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	490176	Congregazione del SS.mo e Pietà, del Castello di Roccasecca (Caserta), ipotecata	3,50
Id.	481818	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	424545	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Santopadre (Caserta), e per essa al parroco pro tempore	35 —
Id.	310575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	518367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(1ª *pubblicazione*)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 247 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Leanza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Staglianò Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1080)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1943, il notaio dottore Achille Ordini, residente ed esercente in Grosseto, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(1083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 16 luglio 1945 - N. 157

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 17 luglio 1945 - N. 158

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,65

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352525	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430147	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mannesi al Duomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	494698	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio Istituto del fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168309	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.525 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	206634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli . .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(683)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.